

Comune di POZZOLENGO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO per la PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.1
Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dal Dlgs n° 59/2010 come modificato dal Dlgs n° 14 7/2012 ;
- dalla Legge Regionale n° 6/2010 TU Commercio come modificata dalla legge regionale n° 3/2012 ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni per quanto non in contrasto con il dlgs n° 59/2010 ;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30 .

Art.2
Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità quinquennale ; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione .

I presenti criteri di localizzazione sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi del dlgs n° 267/00 Testo Unico degli Enti Locali e delle competenze attribuite al suddetto.

Art.3
Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per la legittimazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande , compresa la somministrazione di bevande alcoliche, in relazione alle seguenti fattispecie :

- 1) apertura a carattere permanente in sede fissa

- 2) trasferimento di sede
- 3) subingresso nella titolarità
- 4) modifiche societarie e di attività

Secondo quanto previsto dal dlgs n° 59/2010 come modificato dal Dlgs n° 147/2012 tutte le attività di somministrazione sottoelencate, eccetto quelle relative alla lettera B per la quale non è previsto alcun atto autorizzativo o segnalazione in quanto attività libera, sono legittimate con la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 come modificata dalla legge n° 122/2010:

- a) apertura di nuovi pubblici esercizi o trasferimento di esistenti , in zone del territorio non sottoposte a tutela da parte dell'amministrazione con il presente regolamento ;
- b) mediante distributori automatici in locali attrezzati esclusivamente per tale attività;
- c) in luoghi privati purchè non aperti al pubblico indistinto ;
- d) su aree pubbliche , in base ad autorizzazione al commercio itinerante per il settore alimentare
- e) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi simili. L'attività di trattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico che costituisce l'attività principale autorizzata in base al TULPS RD n° 773/1931 .**
- f) nei locali collocati all'interno delle aree di **servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade urbane**, extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico, salvo quanto previsto al successivo articolo 21 ;
- g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- h) presso il domicilio del consumatore;
- i) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- j) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili ;

Art.4

Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento in zone tutelate

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zone sottoposte a tutela da parte dell'amministrazione con il presente atto, deve essere inviata al SUAP

comunale in forma telematica utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal competente ufficio comunale

Costituiscono elementi fondamentali della domanda , la cui mancanza provoca o la irricevibilità o la improcedibilità della medesima , i seguenti :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- Autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del dlgs n. 59/2010 e s.m.i;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;
- Superficie di somministrazione e complessiva dell'esercizio ; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta la disponibilità di parcheggi, relativi alla zona di localizzazione e previsti dalle presenti disposizioni ;
- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge Regionale n° 13/2001 e della D.G.R n° 7/8313 del 08 .03.2002 a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo dei Tecnici fonometrici .

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso **prima dell'inizio dell'attività , e / o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale** , la documentazione prevista dalle lettere a) , b), c), f) e g) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente :

"a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;

b) autocertificazione relativa alla conformità urbanistico edilizia ed alla agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa SCIA inviata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n° 151/2011 finalizzata al rispetto delle normative antincendio , a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi della legge n°818 ;

f) l'autorizzazione sanitaria o la notifica igienico sanitaria inviata alla autorità sanitaria competente Azienda Sanitaria Locale ai sensi del regolamento CE 852/2004 , necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ;

g) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ;

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende : fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico , o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti ." La documentazione suddetta potrà essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si indichino tutti i dati e gli elementi che consentano all'amministrazione di effettuare le verifiche di competenza mediante acquisizione d'ufficio dei dati .

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per la durata di 15 giorni .

Art. 5
**Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuove aperture o trasferimenti
in zone NON tutelate**

In tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande elencati nel precedente articolo 3 lettere da a) a j) , l'attività è iniziata sulla base dell'invio in forma telematica al SUAP della SCIA , utilizzando l'apposita modulistica regionale . La SCIA inviata dovrà essere utilizzata anche per gli effetti di notifica igienico sanitaria di cui al regolamento CE n. 852 correttamente compilata nelle apposite e relative sezioni del modello. L'attività segnalata potrà iniziare sin dalla presentazione della SCIA medesima senza ulteriore obbligo di comunicazione di effettivo inizio ,

Art. 6
Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi della legge regionale n° 6/2010 e relativi precedenti Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, e le destinazioni in questione hanno solo valore statistico e non di classificazione o diversa disciplina dell'attività di somministrazione .

Art 7

Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione , deve essere comunicata al comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della segnalazione . Contestualmente alla comunicazione dovrà essere inviata all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico associato, l'aggiornamento della notifica igienico sanitaria relativa al locale , o area anche esterna , oggetto di ampliamento .

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche .

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso e le norme relative ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992

Art. 8

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale e quelle esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 .

Le SCIA per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono essere inviate secondo quanto previsto al precedente articolo 5.

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare.

In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere presentate segnalazioni certificate di inizio attività per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le SCIA per attività temporanea e stagionale di somministrazione devono essere presentate dall'esercente il quale dovrà possedere i requisiti morali di cui all'articolo 71 del dlgs n° 59/2010 modificato dal dlgs n° 147/2012 . La SCIA di manifestazione temporanea in cui si effettua somministrazione dovrà essere presentata dall'organizzatore dell'evento in qualità di legale rappresentante della società o della associazione , il quale dovrà essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del dlgs n°59/2010 ; non sono richiesti i requisiti professionali di cui al citato articolo 71 nel caso di somministrazione effettuata in occasione di feste, sagre, fiere e simili eventi , in base a quanto previsto dall'articolo 41 del DL n°5/2012 convertito nella legge n°35/2012 .

Art 9
Cessazione di attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune , entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione/segnalazione allegando l'autorizzazione originaria se a suo tempo rilasciata. Analogamente in caso di subingresso, il titolare , anche tramite il subentrante , dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in origine rilasciata .

Art. 10
Obiettivi della programmazione

1. I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUANO I SEGUENTI OBIETTIVI PRIORITARI:
 - A) FAVORIRE LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELLA RETE COMUNALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, IN ARMONIA CON LA ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED IN PARTICOLARE CON QUELLE DEL SETTORE TURISMO, COSÌ COME INDICATO NELLA LEGGE REGIONALE;
 - B) INCENTIVARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO AL FINE DI RIQUALIFICARE LE ZONE DI PREGIO DEL TERRITORIO;
 - C) TUTELARE LA GENERALE QUALITÀ DELLA VITA ATTRAVERSO LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, AL FINE DI COMMISURARE LA LORO FUNZIONE RELAZIONALE ED AGGREGATIVA CON I PRINCIPI DI TUTELA E RISPETTO DEL VIVERE CIVILE;
 - D) TUTELARE ZONE CON CRITICITÀ TALI DA RAPPRESENTARE ELEMENTI DI INCOMPATIBILITÀ CON L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN QUANTO A SPICCATO VOCAZIONE RESIDENZIALE PRIVE DI ELEMENTI DI ATTRAZIONE, VICINE AD AREE AMBIENTALI O AD EDIFICI CHE PER LORO PREGIO O DESTINAZIONE DEVONO ESSERE OGGETTO DI PARTICOLARE TUTELA SOTTO IL PROFILO DELLA VIABILITÀ E DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, NELLE QUALI DEBBA ESSERE LIMITATA O ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI O IL TRASFERIMENTO DI ESERCIZI ESISTENTI.
2. TENUTO CONTO DELLE PARTICOLARITÀ URBANISTICHE DEL COMUNE ED IN FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE STORICHE, ARCHITETTONICHE E TIPOLOGICHE DEL TERRITORIO, NELL'INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITÀ, IN RELAZIONE ALLE ZONE DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – AI FINI DEL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E/O TRASFERIMENTO DI SEDE IN NUOVI LOCALI DI ATTIVITÀ IN ESSERE - SI INDIVIDUA COME FINALITÀ

PUBBLICA LA NECESSITÀ DI TUTELARE LA SITUAZIONE VIABILISTICA NONCHÈ L'ORDINE PUBBLICO E LA TUTELA DEI RESIDENTI INDIVIDUANDO - COME CRITERI DI PROGRAMMAZIONE :

- I LIMITI DI DISTANZA TRA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E LUOGHI PARTICOLARI;
- LA DOTAZIONE DI PARCHEGGI;
- LA SOSTENIBILITÀ.

Art. 11 SOSTENIBILITA'

1. IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UN PUBBLICO ESERCIZIO O AL TRASFERIMENTO DI UN ESISTENTE NELLA ZONA TUTELATA - ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA - È CONSENTITO NEL RISPETTO DEI SEGUENTI VINCOLI DI SOSTENIBILITÀ :
 - DIVIETO DI DARE INTRATTENIMENTI O SPETTACOLI ESTERNI AL LOCALE;
 - LIMITAZIONE DEI TRATTENIMENTI INTERNI AL LOCALE CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE REGIONALE;
 - ADOZIONE DI SISTEMI INTERNI DI INSONORIZZAZIONE DEL LOCALE NEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI EMISSIONI SONORE VERSO L'ESTERNO NEL RISPETTO DEI LIMITI STABILITI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE IN RELAZIONE ALLE ZONE PREVISTE ;
 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI, VLT O APPARECCHI DA TRATTENIMENTO IN GENERE RICONDUCIBILI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL TULPS (R.D. 773/1931); LA PRESENZA DELLA SOLA RISTORAZIONE DOVRÀ RISULTARE DALLA NOTIFICA IGIENICO SANITARIA PRESENTATA.
2. L'IMPEGNO DA PARTE DELL'ESERCENTE AL RISPETTO DEI SUCCITATI VINCOLI DOVRÀ ESSERE OGGETTO DI SPECIFICO ACCORDO PROCEDIMENTALE, SOTTOSCRITTO CON L'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. 241/90, E SARÀ RICHIAMATO IN APPOSITA PRESCRIZIONE RIPORTATA NELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

Art. 12 DOTAZIONE DI PARCHEGGI

1. IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UN PUBBLICO ESERCIZIO O AL TRASFERIMENTO DI UN ESISTENTE NELLA ZONA DI TUTELA , ANCHE ALL'INTERNO DELLA STESSA, È CONSENTITO NEL RISPETTO DELLA SOTTOINDICATA **DOTAZIONE DI PARCHEGGI** AD USO ESCLUSIVO DELLA CLIENTELA, TENUTO CONTO DEL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ VEICOLARE E PEDONALE DELLA STESSA, ALLO SCOPO DI NON INCREMENTARE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SOSTA ED ALLA VIABILITÀ.

TALI STANDARDS DI PARCHEGGIO DEVONO CONSIDERARSI AGGIUNTIVI E SPECIFICI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, QUINDI IN AGGIUNTA ALLA STANDARDS PREVISTI DAL PGT PER LA COSTRUZIONE O MODIFICA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A GENERICA ATTIVITA' COMMERCIALE .

ZONA DI MASSIMA TUTELA 1 - CENTRO

A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DEVE ESSERE GARANTITA UN'AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PARI **AL 100%** DELLA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO DELL'ESERCIZIO DA DIMOSTRARSÌ PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA RELAZIONE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO E RELATIVA PLANIMETRIA. NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON RIESCA A REPERIRE FISICAMENTE GLI SPAZI DESTINATI AI PARCHEGGI RICHIESTI **È** CONSENTITO MONETIZZARE GLI STESSI NELLA MISURA ANNUALMENTE STABILITA CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE .

Gli spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto , (RISULTANTE DA ATTO DI PROPRIETÀ O DAL CONTRATTO DI AFFITTO DEGLI SPAZI PRECISAMENTE IDENTIFICATI, CONTENENTE ESPRESSO VINCOLO PERTINENZIALE A FAVORE DEL PUBBLICO ESERCIZIO) e dovranno essere reperiti in un raggio di 200 mt dal nuovo esercizio , distanza misurata con il percorso pedonale più breve.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta .

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona 1 tutelata - Centro .

In relazione alla **ZONA n° 2 - restante territorio comunale** , tenuto conto delle caratteristiche del territorio nonché della situazione viabilistica , si provvede a considerare anche tale restante territorio come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo consentito di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia unica.

Tuttavia anche in tale ZONA n° 2 , eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 200% della superficie lorda di pavimento del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela . Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto ; in relazione ad essi, l'utente, in caso di mancato reperimento, potrà avanzare richiesta all'amministrazione di monetizzazione anche parziale degli standards richiesti .

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta .

LE PRESCRIZIONI SOPRA DESCRITTE PER ENTRAMBE LE ZONE , RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI REPERIMENTO DI IDONEI SPAZI DESTINATI A PARCHEGGI, **NON** SI APPLICANO NEL CASO DI SUBINGRESSI IN ATTIVITÀ ESISTENTI E FUNZIONANTI ALL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

GLI INTROITI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SARANNO REIMPIEGATI PER REALIZZARE IDONEI SPAZI DI PARCHEGGIO PUBBLICO NELLE ZONE RITENUTE PIÙ FUNZIONALI AL GODIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, NONCHÉ PER FARE FRONTE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI.

DEROGHE AL CRITERIO DEI PARCHEGGI

LA RICHIESTA DI PARCHEGGI SPECIFICI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE **NON E' DOVUTA** QUALORA L'ESERCENTE PONGA IN ESSERE UN'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE CON

PREVALENZA DI CUCINA TIPICA BRESCIANA NELLE MODALITÀ DI SEGUITO SPECIFICATE . DOVRANNO ESSERE PRESENTI ALL'INTERNO DEL MENÙ LA CUI PREDISPOSIZIONE E FORNITURA AL CLIENTE È PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE N.6 / 2010, ALMENO 3 PIATTI TIPICI BRESCIANI TRA I PRIMI PIATTI , ALTRETTANTI TRE TRA I SECONDI , ED ALMENO UN DOLCE TIPICO BRESCIANO TRA I DESSERT. TALI PIATTI TIPICI DOVRANNO ESSERE SEMPRE GARANTITI AL CLIENTE , FATTA ECCEZIONE PER CAUSE NATURALI CHE NON RENDESSERO DISPONIBILI I PRODOTTI RELATIVI . L'IMPEGNO A PORRE IN ESSERE TALE RISTORAZIONE TIPICA DOVRÀ ESSERE FORMALIZZATO DAL RICHIEDENTE ESERCENTE MEDIANTE ATTO PUBBLICO UNILATERALE IN CUI IL SOGGETTO SI IMPEGNI PER ALMENO UN QUINQUENNIO A MANTENERE LE CARATTERISTICHE DI LOCALE SUDDETTO. A SEGUITO DI CONTROLLO EFFETTUATI , IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA ALL'IMPEGNO DI CUI SOPRA PER TRE VOLTE NELL'ARCO DI UN SEMESTRE , IL SOGGETTO ESERCENTE SARÀ SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEI PARCHEGGI CON LA CONSEGUENTE EVENTUALE RICHIESTA DI MONETIZZAZIONE DEGLI STESSI IN CASO DI MANCATO REPERIMENTO DEGLI SPAZI , APPLICANDO LA MISURA ECONOMICA DI MONETIZZAZIONE PREVISTA PER L'ANNO IN CORSO .

Art. 13
SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE AL PUBBLICO ESERCIZIO

1. IL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEVE ACQUISIRE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DI EVENTUALI AREE ESTERNE, QUALORA PUBBLICHE, DA ADIBIRE ALLA SOMMINISTRAZIONE, ADIACENTI O PERTINENTI AL LOCALE . A TAL FINE DEVE ESSERE OTTEMPERATA LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA NONCHÉ RISPETTATA LA COMPATIBILITÀ URBANISTICA E LA SICUREZZA STRADALE. L'AMMINISTRAZIONE NELLA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PUÒ STABILIRE PER L'UTILIZZO SPECIFICHE LIMITAZIONI ANCHE DI ORARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E DEI TRATTENIMENTI COMPLEMENTARI .

NEL CASO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO , LA STESSA NON POTRÀ COMUNQUE ESSERE SUPERIORE A:

- IL 50% DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE INTERNA PER GLI ESERCIZI AVENTI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE FINO A MQ. 100;
- IL 25% DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE INTERNA PER GLI ESERCIZI AVENTI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE SUPERIORE A MQ. 100;

SARANNO INOLTRE NECESSARI PER L'UTILIZZO DELL'AREA PUBBLICA :

- PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAI SERVIZI COMUNALI COMPETENTI E DALLA POLIZIA LOCALE IN ORDINE ALLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA ALL'AREA DEL PUBBLICO ESERCIZIO;
- AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE SANITARIA PER LA SOMMINISTRAZIONE NELL'AREA ESTERNA, DA EFFETTUARSI MEDIANTE PRESENTAZIONE DI SCIA ;
- NEI CASI DI ATTIVITÀ CONDOTTA IN AFFITTO D'AZIENDA, ASSENSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE SULL'AREA ESTERNA.

2. PER L'OTTENIMENTO DELLA SUDDETTA CONCESSIONE LA DITTA TITOLARE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEVE PRESENTARE APPOSITA ISTANZA AL COMUNE ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- PLANIMETRIA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO DALLA QUALE RISULTI:
 - A) PIANTA DEI LOCALI DI ESERCIZIO, CON LE RELATIVE RIPARTIZIONI FUNZIONALI, ;
 - B) L'AREA ESTERNA CON INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ATTUALE E DI PROGETTO DEI PARCHEGGI E DELLA VIABILITÀ INTERNA ALLA STESSA, NONCHÉ DELLA VIABILITÀ PUBBLICA ESISTENTE NELLA ZONA DI INSEDIAMENTO DELL'ESERCIZIO;
 - IDONEA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N° 447/95 E DELLA L.R N° 13/2001 .
3. NEL CASO IN CUI L' AREA DA UTILIZZARE PER LA SOMMINISTRAZIONE ESTERNA SIA DI NATURA PRIVATA, L'UTILIZZO È SUBORDINATO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- DISPONIBILITÀ DELL'AREA DOCUMENTABILE IN BASE AD IDONEO TITOLO DI LEGITTIMAZIONE DI DIRITTO PRIVATO, COMPRESO - NEL CASO DI UTILIZZO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE IN AREA CONDOMINIALE - L'ASSENSO DEI CONDOMINI ESPRESSO IN SEDE DI ASSEMBLEA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE;
4. L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SU AREA ESTERNA È COMUNQUE SOGGETTO:
- ALLE EVENTUALI LIMITAZIONI DI ORARIO PREVISTE DA APPOSITA ORDINANZA SINDACALE;
 - AL DIVIETO DI INSTALLARE ATTREZZATURE STABILMENTE ANCORATE AL SUOLO O DI REALIZZARE OPERE SOGGETTE AD IDONEO TITOLO EDILIZIO, SALVO OTTENIMENTO DELLO STESSO NEI CASI E CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA EDILIZIA.

<p>Art. 14 Diniego dell'autorizzazione in zone tutelate</p>

Il diniego della domanda di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento all'interno della zona tutelata è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente .

<p>Art. 15 Revoca dell'autorizzazione</p>

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931 , le autorizzazioni di somministrazione di cui alla legge regionale n°6/2010 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza , non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n°30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n°30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
- 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4) Ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale ;
- 5) Ritardo da parte del comune nel rilascio dei richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 6) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Art. 16

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Art 17

Subingresso nell'attività di somministrazione

1. **Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione di SCIA, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.**

LA STESSA DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, OLTRE CHE GLI ELEMENTI IDENTIFICANTI IL TITOLARE E COLUI CHE SUBENTRA , ANCHE I SEGUENTI ELEMENTI ESSENZIALI:

- A) DICHIARAZIONE DI NON AVER MODIFICATO I LOCALI, LE ATTREZZATURE E GLI IMPIANTI, NONCHÉ LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE;
- B) DICHIARAZIONE DI AVER PRESENTATO ALL' A.S.L LA SCIA DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA IGIENICO SANITARIA.
- C) SPECIFICO ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DEL RAMO D'AZIENDA COMMERCIALE SOTTOSCRITTO AVANTI IL NOTAIO;

- D1) (IN CASO DI SUBINGRESSO SENZA MODIFICHE) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ CON LA QUALE L'ESERCENTE DICHIARERA' IL RISPETTO DEI LIMITI FONOMETRICI MASSIMI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE COMUNALE , AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447, COME DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, D.P.R. 19 OTTOBRE 2011, N. 227;
- D2) (IN CASO DI SUBINGRESSO CON MODIFICHE) DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A FIRMA DI TECNICO ABILITATO ISCRITTO NELL'ALBO DEI TECNICI FONOMETRICI.
3. IL SUBENTRANTE NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO PUÒ INIZIARE L'ATTIVITÀ NOMINANDO UN PREPOSTO ALL'ESERCIZIO CHE POSSIEDA I REQUISITI DELL'ARTICOLO 71 DEL DLGS N° 59/2010 .
 4. AL TERMINE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA IL PROPRIETARIO DOVRA' RICHIEDERE LA REINTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' MEDIANTE INVIO DI UNA SCIA AL SUAP E SOLO SUCCESSIVAMENTE PROVVEDERE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO GESTORE OPPURE ALLA GESTIONE DIRETTA , FATTO SALVO IL LIMITE MASSIMO PER IL QUALE L'ATTIVITA' PUO' RIMANERE SOSPESA .
 5. IL CAMBIO DELLA RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE, SENZA CESSIONE DI QUOTE, DEVE ESSERE COMUNICATO AL COMUNE ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DI DETTA MODIFICA.
 6. NEL CASO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE CON CONTEMPORANEO MUTAMENTO DELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PROCURATORE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, IL CESSIONARIO PUÒ CONTINUARE SENZA INTERRUZIONI, PREVIA COMUNICAZIONE AL COMUNE IN CUI HA SEDE L'ESERCIZIO, L'ATTIVITÀ ALLE STESSA CONDIZIONI DEL DANTE CAUSA, PURCHÉ – QUALORA NON NE FOSSE IN POSSESSO DA SUBITO - ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ATTO DI CESSIONE DOCUMENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 59/2010. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, IL COMUNE DISPONE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ FINO AL MOMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE E, COMUNQUE, PER NON OLTRE TRECENTOSESSANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DELL'ATTO DI CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE, PENA LA DECADENZA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITÀ.

Art. 18

Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberalizzati , tuttavia nel rispetto dell'eventuale ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 50 del dlgs n° 267/00 finalizzata al contenimento delle aperture notturne per finalità di ordine sociale , sicurezza, e la tutela di diritti costituzionalmente garantiti della collettività .

Art. 19

Installazione di videogiochi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n°773/1931 (escluso le sale bingo)

- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei casi e nelle tipologie di esercizi previsti dal Decreto AAMS Ministero dell'Economia del 27 luglio 2011 n°30011 .

Restano in ogni caso valide le prescrizioni di installazione ed esercizio ricavabili dal Decreto n. 30011 nonché dai Decreto 27.10.2003 e 18.01.2007 , come riassunti in tabella :

L'ART. 5 comma 4 del DECRETO N. 30011 , STABILISCE CHE per i punti di vendita vigono comunque le prescrizioni specifiche per la raccolta delle varie forme di gioco, in particolare quelle relative alla separazione degli ambienti, ove necessaria .

Pertanto restano valide le seguenti prescrizioni ricavabili dai DM 27.10.2003 e DM 18.01.2007 :

1) Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , nei circoli privati e stabilimenti balneari , nelle Agenzie di Scommesse su incarico dei concessionari autorizzate ai sensi dell'art. 88 tulps gli apparecchi del comma 6 NON possono essere contigui ad altri apparecchi.

2) Nelle Agenzie di Scommesse aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici , gli apparecchi del comma 6 devono essere collocati in aree specificatamente dedicate e separate, se nel locale ci sono anche altri apparecchi da intrattenimento .

3) Nelle Sale Bingo gli apparecchi del comma 6 devono essere collocati in locali separati da quelli dove si svolge il gioco del bingo e collocati in aree specificatamente dedicate e separate, con divieto di ingresso e permanenza ai minori, se nel locale ci sono anche altri apparecchi da intrattenimento .

4) Nelle Sale Gioco il numero degli apparecchi del comma 6 non deve superare il doppio degli altri apparecchi da intrattenimento, e gli stessi devono essere collocati in aree specificatamente dedicate e separate, con divieto di ingresso e permanenza ai minori .

DIVIETO DI INSTALLAZIONE degli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S nei punti di vendita di cui all' articolo 3 qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

DIVIETO DI INSTALLAZIONE degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi specifici delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita di cui all' articolo 3.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

CONDIZIONE MINIMA DI INSTALLABILITA' :

gli apparecchi dell'articolo 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S in qualunque tipologia di ubicazione, DEVONO RISPETTARE UNA RISERVA per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari almeno a 2 m.q , per ciascuna postazione nel caso gli

apparecchi consentano il gioco in contemporanea di più giocatori .

non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento **quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita**

Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di videogiochi e sale da gioco previste dal regolamento comunale sulle sale da gioco approvato con delibera del Consiglio Comunale n°8 del 12/01/2011.

Art 20 Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n°564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali, di phone center o altre attività , ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività : non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività .

Art. 21 Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane , in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima . L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n°241, attestante i requisiti di cui al presente articolo .

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio ;
3. potrà essere esercitata dalla Compagnia Petrolifera, dal soggetto gestore individuato dalla stessa, o in caso di rinuncia dei suddetti anche da un terzo soggetto da essi individuato , comunque in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del dlgs n°59 /2010 .

4. la somministrazione potrà essere esercitata previo invio di notifica igienico sanitaria alla competente ASL ;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.



Comune di **POZZOLENGO**
Provincia di **BRESCIA**

**Ordinanza degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande**

Oggetto: Orari dei pubblici esercizi

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L n. 6/7/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15/7/2011, n. 111, è stata inserita all'articolo 3 del DL 4/7/2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/8/2006 n. 248 la lettera d-bis secondo la quale non possono essere applicati alle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98 e s.m.i (*vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali*) e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande limitazioni inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche o città d'arte" ;

VISTO il D.L 6/12/2011 n. 201 "Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che all'art. 31 dispone la soppressione delle parole: "*in via sperimentale*" e "*ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*" ;

ATTESO pertanto che la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 1 gennaio 2012 e che le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare i propri ordinamenti entro il 28 marzo 2012 (entro 90 gg. dal 28.12.2011 data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 102/2011).

VISTA la L.R. n. 214/2011 e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n° 0204339 – n° 3644 del 28.10.2011 con la quale si evidenzia la possibilità per i comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione motivate e finalizzate a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela ;

RITENUTO pertanto legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, ed in particolare alla salute delle persone.

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di nonché l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 i quali stabiliscono che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa , AL FINE DI COORDINARE GLI ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' TERRITORIALE E NEL RISPETTO DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DELLA COLLETTIVITA', di determinare i seguenti limiti degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande come di seguito specificato:

Art. 1
Orario giornaliero

FASCIE ORARIE MASSIME NOTTURNE DI ATTIVITA'

A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente e non vengono effettuati trattenimenti secondari :

I 'ATTIVITA' NOTTURNA POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana;

B) Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande

I 'ATTIVITA' NOTTURNA di SOMMINISTRAZIONE POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana

C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931 , dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo comprendente anche balli e danze (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni)

I 'ATTIVITA' NOTTURNA DI TRATTENIMENTO E COLLEGATA SOMMINISTRAZIONE POTRA' PROTRARSI AL MASSIMO FINO ALLE ORE 2.00 di ciascun giorno della settimana

Relativamente agli esercizi di cui alla lettera A, il Comune acquisiti i pareri consultivi sopra citati, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore .

Relativamente agli esercizi individuati alla precedente lettera B), rispetto all'attività primaria di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare e congiunta di intrattenimento e svago dovrà essere effettuata anche nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 7 del presente Regolamento in tema di orari, in base alla localizzazione del pubblico esercizio nelle zone del territorio comunale .

L'orario dell'attività di somministrazione effettuata negli impianti sportivi deve corrispondere all'orario di apertura e chiusura dell'attività prevalente.

Nel rispetto del limite massimo di apertura notturna, l'esercente è libero di determinare il proprio orario .

L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità per tutto l'anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale.

FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA GIORNALIERA

Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto del principio dell'equa contemperazione degli interessi coinvolti, all'interno della Fascia massima dell'orario di attività l'Amministrazione stabilisce una fascia giornaliera MINIMA DI APERTURA OBBLIGATORIA così determinata :

durante la stagione ESTIVA , dal 21 giugno al 20 settembre , dovrà essere garantito il servizio di somministrazione da parte dei pubblici esercizi almeno fino alle ore 22.30.
durante il restante periodo dell'anno dovrà essere garantito il servizio da parte dei pubblici esercizi almeno fino alle 21.30 .

Durante la sopracitata fascia oraria minima l'esercente è tenuto allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'interesse generale della collettività.

Art. 2 Deroghe agli orari

In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall'esercente fino alle ore 05.00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi:

- dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo compreso (periodo natalizio) in occasione della festa patronale, dell'ultimo giorno di carnevale .

Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno del pubblico esercizio potrà avvenire fino alle ore 5.00, e l'eventuale attività di trattenimento complementare potrà protrarsi fino alla stessa ora .

Art. 3 Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico mediante idoneo cartello l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, fermo restando il rispetto di quanto indicato all'articolo 1.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente **renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 2. l'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia .

Art. 4

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo **se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi**.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, e sentite le organizzazioni di categoria e dei lavoratori interessate, potrà essere predisposto uno specifico programma di apertura per turno dei pubblici esercizi durante il mese di AGOSTO allo scopo di assicurare sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'apertura di esercizi di somministrazione Tipologia Unica .

La determinazione degli esercizi che assicurino il rispetto di ciascun turno, sarà rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività ; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo dovrà essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà sentite le associazioni di categoria ad individuare l'esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura .

Qualora venga stabilito, gli esercenti sono tenuti ad osservare il turno predisposto ed a renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Fatto salvo l'obbligo di comunicazione al comune , gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 5

Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strada comunale , osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo .

Art. 6

Esercizi di somministrazione ubicati in centri commerciali

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali polifunzionali hanno l'obbligo di osservare l'orario di apertura e chiusura della struttura polifunzionale in cui si trovano; in nessun caso è consentito derogare alle fasce orarie massime e minime di cui agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza .

Art. 7

Orari di svolgimento dei trattenimenti musicali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 lettera B della presente Ordinanza, e nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli Indirizzi comunali individuanti i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e

comunque disturbo alla quiete pubblica , gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi , dovranno rispettare i seguenti limiti orari massimi di esercizio :

ZONA 1

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 2.00. ;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.00 ;

ZONA 2

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 1.00 ;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 1.00 ;

Art. 8

Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica , da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza , sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Art. 9

Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione effettuate in forma secondaria e complementare, ed inoltre le attività esercitate:

- a) nelle aree di servizio lungo le autostrade;
- b) all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- d) nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, ecc.) che somministrano alimenti e bevande ai soli alloggiati;
- e) al domicilio del consumatore;
- f) in forma temporanea ;
- g) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- h) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e multisale (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti, siano al servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall'esterno per qualunque soggetto anche non spettatore) .

- i) nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235.

Art. 10 Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00 prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale.

L'amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 12 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata l' Ordinanza sindacale n° 12 prot. N° 2494 del 17.5.2005 , nonchè qualunque altro atto amministrativo o regolamentare interno all'ente che risulti con essa in contrasto

COMUNE DI POZZOLENGO



045509101 - P.O. 11 - N. 0209/92M

www.comunedipozzolengo.it

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE



ZONA 1 - CENTRO STORICO



ZONA 2 - RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

